

CG - Condizioni generali di vendita e fornitura

1. Disposizioni generali

1°1 Le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura ("Condizioni di vendita") di SCHENK Systeme AG ("SCHENK") si applicano a tutte le offerte formulate da SCHENK, a tutte le accettazioni e conferme d'ordine relative agli ordini dei clienti da parte di SCHENK, nonché a tutti i contratti di compravendita ("Contratti") aventi come oggetto forniture ("Forniture") e prestazioni ("Prestazioni") di SCHENK, inclusi i futuri rapporti commerciali, salvo che SCHENK abbia espressamente accettato per iscritto condizioni diverse.

1°2 Con la presente vengono espressamente respinte le condizioni generali di acquisto del cliente o dell'acquirente ("Acquirente"). Tali condizioni non saranno riconosciute, indipendentemente dal fatto che i documenti nei quali l'Acquirente vi faccia riferimento siano stati trasmessi prima o dopo i documenti di SCHENK contenenti le presenti Condizioni di vendita o che vi facciano riferimento. Le condizioni di acquisto dell'Acquirente non si applicano alle vendite effettuate da SCHENK e non sono in alcun modo vincolanti per quest'ultima.

Eventuali condizioni divergenti dell'Acquirente avranno efficacia esclusivamente se espressamente accettate per iscritto da SCHENK.

1°3 Le offerte di SCHENK restano valide per il periodo indicato nell'offerta stessa. Qualora non sia specificato alcun termine, esse rimangono valide per trenta (30) giorni dalla data dell'offerta. SCHENK si riserva tuttavia il diritto di revocare l'offerta in qualsiasi momento prima del ricevimento dell'accettazione da parte dell'Acquirente.

1°4 Il Contratto si considera concluso al momento della ricezione, da parte dell'Acquirente, della conferma scritta con cui SCHENK accetta l'ordine (conferma d'ordine).
Le offerte che non prevedono un termine per l'accettazione non sono vincolanti.

1°5 Per essere valide, tutte le convenzioni e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti tra le parti devono essere redatte in forma scritta. Le dichiarazioni trasmesse o conservate mediante strumenti elettronici sono equiparate alla forma scritta, qualora ciò sia stato espressamente concordato tra le parti.

1°6 Qualora una disposizione delle presenti Condizioni di vendita risulti totalmente o parzialmente invalida, le parti si impegnano a sostituirla con una nuova disposizione che si avvicini il più possibile, sotto il profilo giuridico ed economico, allo scopo perseguito dalla disposizione originaria.

2° Ambito delle forniture e delle prestazioni

Le forniture e le prestazioni di SCHENK sono indicate in modo esaustivo nella conferma d'ordine, comprese le eventuali appendici. SCHENK è autorizzata ad apportare modifiche migliorative, purché esse non comportino un aumento del prezzo.

3. Disegni e documentazione tecnica

3°1 Salvo diverso accordo, brochure e cataloghi hanno esclusivamente carattere informativo e non sono vincolanti. Le indicazioni contenute nella documentazione tecnica sono vincolanti soltanto se espressamente garantite.

3°2 Ciascuna parte conserva tutti i diritti relativi ai disegni e alla documentazione tecnica consegnati all'altra parte. La parte ricevente riconosce tali diritti e si impegna a non rendere tali documenti accessibili, integralmente o parzialmente, a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, né a utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui sono stati forniti.

4° Normative vigenti nel Paese di destinazione e dispositivi di protezione

4°1 Al più tardi al momento dell'ordine, l'Acquirente è tenuto a informare SCHENK delle disposizioni legislative e delle norme applicabili all'esecuzione delle forniture e delle prestazioni, al loro utilizzo, nonché alle prescrizioni in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni.

4°2 Salvo diverso accordo, le forniture e le prestazioni saranno conformi alle disposizioni e alle norme vigenti presso la sede dell'Acquirente, delle quali quest'ultimo abbia informato SCHENK ai sensi del punto 4°1. Eventuali dispositivi di protezione supplementari o differenti saranno forniti esclusivamente se ciò è stato espressamente concordato.

5. Prezzi

5°1 Salvo diverso accordo, tutti i prezzi si intendono netti, franco stabilimento (EXW, Incoterms nella versione vigente), esclusi imballaggio, espressi in franchi svizzeri liberamente disponibili e senza alcuna deduzione. Per "stabilimento" si intende l'impianto produttivo di SCHENK o altro stabilimento indicato da SCHENK.

5°2 Tutti i costi accessori, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese di trasporto, assicurazione, autorizzazioni all'esportazione, al transito e all'importazione, nonché certificazioni e formalità amministrative, sono a carico dell'Acquirente. Sono altresì a carico dell'Acquirente tutte le imposte, tasse, tributi, dazi doganali e altri oneri connessi al Contratto oppure, qualora SCHENK sia tenuta al loro pagamento, l'Acquirente dovrà rimborsarli a SCHENK dietro presentazione della relativa documentazione.

5°3 SCHENK si riserva il diritto di adeguare il prezzo qualora, tra la data dell'offerta e l'esecuzione del Contratto, intervengano variazioni del costo della manodopera o dei materiali.

5°4 Un adeguamento congruo del prezzo avrà luogo anche qualora:

- il termine di consegna venga prorogato successivamente per uno dei motivi indicati al punto 10°3;
- la natura o l'entità delle forniture o delle prestazioni concordate subiscano modifiche;
- il materiale o le modalità di esecuzione debbano essere modificati poiché la documentazione fornita dall'Acquirente non corrispondeva alla situazione reale oppure risultava incompleta.

6. Forza maggiore

SCHENK non sarà responsabile per il mancato adempimento o il ritardo nell'adempimento quando essi siano dovuti:

6°1 a interruzioni dell'attività aziendale (salvo il caso di dolo o colpa grave); oppure

6°2 a eventi di forza maggiore, come definiti di seguito e previsti dalla legge.

6°3 Nei casi di mancata consegna o ritardo di cui sopra, l'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali interessate rimane sospeso per tutta la durata dell'impedimento, senza che SCHENK sia responsabile dei danni che ne dovessero derivare.

6°4 Per "forza maggiore" si intendono tutte le circostanze e gli eventi al di fuori del ragionevole controllo di SCHENK, indipendentemente dal fatto che fossero prevedibili o meno al momento della conclusione del Contratto, tali da rendere irragionevolmente gravoso pretendere l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Sono compresi anche i casi di forza maggiore e i ritardi verificatisi presso i fornitori di SCHENK. Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia sospesa per un periodo superiore a tre (3) mesi consecutivi a causa di forza maggiore, oppure SCHENK ritenga, sulla base di una valutazione ragionevole, che tale ritardo si protrarrà oltre tre (3) mesi consecutivi, SCHENK avrà diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto senza alcuna responsabilità nei confronti dell'Acquirente.

7. Condizioni di pagamento

7°1 I pagamenti devono essere effettuati dall'Acquirente presso la sede di SCHENK, secondo le condizioni di pagamento concordate, senza deduzioni per sconti, spese, imposte, tasse, dazi o altri oneri.

Salvo diverso accordo, il prezzo dovrà essere corrisposto come segue:

- un terzo quale acconto entro un mese dal ricevimento della conferma d'ordine da parte dell'Acquirente un terzo allo scadere dei due terzi del termine di consegna concordato;
- il saldo entro un mese dalla comunicazione, da parte di SCHENK, della disponibilità della merce per la spedizione.

7°2 L'obbligo di pagamento si considera adempiuto quando SCHENK abbia ricevuto presso la propria sede franchi svizzeri liberamente disponibili.

7°3 I termini di pagamento devono essere rispettati anche nel caso in cui il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in servizio o il collaudo delle forniture o delle prestazioni siano ritardati o impossibili per cause non imputabili a SCHENK, oppure qualora manchino componenti di minima importanza o siano necessari interventi di rifinitura che non impediscano l'utilizzo delle forniture.

7°4 Qualora l'acconto o le garanzie previste alla conclusione del Contratto non vengano prestate conformemente agli accordi, SCHENK avrà facoltà di mantenere il Contratto oppure di recedere dallo stesso, con diritto al risarcimento dei danni in entrambi i casi.

- 7°5 Qualora l'Acquirente sia in ritardo con un pagamento oppure, successivamente alla conclusione del Contratto, emergano circostanze tali da far ragionevolmente temere a SCHENK di non ricevere integralmente o tempestivamente i pagamenti dovuti, SCHENK avrà facoltà, senza pregiudizio dei propri diritti di legge, di sospendere l'esecuzione del Contratto e trattenere le forniture pronte per la spedizione fino a quando non siano concordate nuove condizioni di pagamento e consegna e siano state prestate adeguate garanzie. Qualora tale accordo non venga raggiunto entro un termine ragionevole oppure non vengano fornite garanzie sufficienti, SCHENK potrà recedere dal Contratto e richiedere il risarcimento dei danni.
- 7.6 Qualora l'Acquirente non rispetti i termini di pagamento concordati, sarà tenuto, senza necessità di costituzione in mora, a corrispondere interessi dalla data di scadenza convenuta. Il tasso d'interesse sarà quello normalmente praticato presso la sede di SCHENK, comunque non inferiore al tasso CHF-LIBOR a tre mesi maggiorato del 4%. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 8. Riserva di proprietà**
- 8°1 SCHENK conserva la proprietà di tutte le forniture fino all'integrale pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto. La riserva di proprietà si estende anche ai prodotti forniti in sostituzione.
- 8°2 Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà venga lavorata, mescolata o incorporata con beni appartenenti a terzi, SCHENK acquisirà una quota di comproprietà del nuovo bene proporzionale al valore della merce soggetta a riserva di proprietà, IVA inclusa, rispetto al valore degli altri beni al momento della lavorazione o incorporazione.
- 8°3 L'Acquirente è tenuto a collaborare all'adozione di tutte le misure necessarie alla tutela del diritto di proprietà di SCHENK. Con la conclusione del Contratto autorizza sin d'ora SCHENK, a proprie spese, a effettuare l'iscrizione o l'annotazione della riserva di proprietà nei registri pubblici o negli altri registri previsti dalla normativa applicabile, nonché a espletare tutte le formalità necessarie.
- 8°4 L'Acquirente è tenuto, a proprie spese, a mantenere in buono stato i prodotti forniti per tutta la durata della riserva di dominio e ad assicurarli a favore di SCHENK contro il furto, la rottura, l'incendio, i danni causati dall'acqua e ogni altro rischio. L'Acquirente adotterà inoltre tutte le misure necessarie affinché il diritto di proprietà di SCHENK non venga pregiudicato né si estingua.
- 8°5 L'Acquirente è autorizzato, con facoltà di revoca, a disporre dei prodotti soggetti a riserva di dominio nell'ambito della propria ordinaria attività commerciale. A tal fine, l'Acquirente cede sin d'ora a SCHENK, unitamente a tutti i diritti accessori, i crediti derivanti dalla rivendita dei prodotti soggetti a riserva di dominio, per un importo pari al prezzo di rivendita, IVA inclusa. Qualora i prodotti soggetti a riserva di dominio siano rivenduti insieme ad altri beni non appartenenti a SCHENK a un prezzo complessivo, la cessione avrà effetto limitatamente all'importo fatturato da SCHENK all'Acquirente per i prodotti soggetti a riserva di dominio rivenduti.
- 8°6 La cessione o la costituzione in pegno dei crediti ceduti a SCHENK è consentita esclusivamente previo consenso scritto di SCHENK. Qualora l'Acquirente sia in mora con i pagamenti oppure non adempia agli obblighi derivanti dalla riserva di dominio, egli sarà tenuto, su richiesta di SCHENK, a notificare per iscritto ai propri debitori l'avvenuta cessione dei crediti, a fornire a SCHENK tutte le informazioni necessarie, nonché a mettere a disposizione e trasmettere la relativa documentazione. A tal fine, l'Acquirente dovrà altresì consentire a SCHENK, ove necessario, l'accesso alla documentazione pertinente.
- 8°7 L'Acquirente è tenuto a informare immediatamente SCHENK per iscritto di qualsiasi azione intrapresa da terzi sui prodotti soggetti a riserva di dominio o sui crediti ceduti a SCHENK e a prestare a SCHENK ogni necessaria collaborazione ai fini della tutela dei propri diritti.
- 8°8 Tutti i costi connessi all'adempimento degli obblighi di collaborazione sopra indicati, all'esercizio dei diritti derivanti dalla riserva di dominio, nonché le spese sostenute per la conservazione e il deposito dei prodotti, sono a carico dell'Acquirente.
- 8°9 Qualora nei confronti dell'Acquirente venga avviata una procedura d'insolvenza e il prezzo d'acquisto dei prodotti forniti con riserva di dominio non sia stato integralmente pagato, SCHENK avrà il diritto di recedere dal contratto di compravendita e di riprendere possesso dei prodotti forniti con riserva di dominio oppure, qualora essi siano stati incorporati o installati, di procedere al loro smontaggio e al loro ritiro.

9° Diritti sul software, documentazione e diritti di proprietà intellettuale

9°1 SCHENK concede, alle condizioni di seguito indicate, in occasione della vendita dei prodotti, un diritto d'uso non esclusivo, non trasferibile e limitato sui diritti di proprietà intellettuale incorporati nei prodotti e appartenenti a SCHENK o alle società ad essa collegate, nonché l'autorizzazione a rivendere i prodotti nello stato in cui sono stati venduti da SCHENK.

9°2 Qualora un prodotto contenga software o documentazione incorporati oppure questi siano forniti unitamente al prodotto, la vendita del prodotto all'Acquirente non comporta il trasferimento di alcun diritto di proprietà su tale software o documentazione. L'Acquirente acquisisce esclusivamente un diritto d'uso non esclusivo e non trasferibile sui diritti di proprietà intellettuale incorporati nel software o nella documentazione e appartenenti a SCHENK o alle società ad essa collegate, limitatamente all'utilizzo del software o della documentazione in connessione con i prodotti forniti o nella forma in cui essi sono incorporati nei prodotti o forniti unitamente agli stessi.

9°3 In particolare, l'Acquirente non potrà, senza il preventivo consenso scritto di SCHENK:

- a) modificare, adattare, alterare, tradurre o creare opere derivate del software incorporato nei prodotti o messo a disposizione da SCHENK in relazione ai prodotti;
- b) cedere, concedere in leasing, locare, noleggiare, dare in prestito, trasferire, divulgare a terzi, concedere sublicenze o mettere altrimenti a disposizione di terzi il software;
- c) integrare o incorporare il software in altri programmi o prodotti software;
- d) effettuare attività di reverse engineering, decompilare, disassemblare il software o tentare in qualsiasi altro modo di ricavarne il codice sorgente.

L'Acquirente è tenuto a riprodurre senza modifiche tutte le indicazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale di SCHENK, delle società ad essa collegate o dei rispettivi fornitori contenute nel software o nella documentazione messi a disposizione da SCHENK. Rimangono applicabili, ove previste, anche le condizioni di licenza di eventuali fornitori terzi.

10°1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il Contratto è stato concluso, sono state ottenute tutte le autorizzazioni amministrative necessarie, come permessi all'importazione, all'esportazione, al transito e ai pagamenti, sono stati effettuati i pagamenti, sono state prestate le eventuali garanzie previste dall'ordine, sono stati definiti tutti gli aspetti tecnici essenziali. Il termine si considera rispettato se, entro la sua scadenza, SCHENK ha inviato all'Acquirente l'avviso di disponibilità della merce per la spedizione.

10°2 Il rispetto del termine di consegna presuppone il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Acquirente.

10°3 I termini di consegna saranno prorogati in misura adeguata:

- a) qualora SCHENK non riceva tempestivamente le informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto oppure qualora l'Acquirente le modifichi successivamente, causando così un ritardo nella consegna dei prodotti o nell'esecuzione delle prestazioni;
- b) qualora insorgano impedimenti che SCHENK non sia in grado di evitare nonostante l'adozione della dovuta diligenza, indipendentemente dal fatto che essi si verifichino presso SCHENK, presso l'Acquirente o presso terzi. Tali impedimenti comprendono, a titolo esemplificativo, epidemie, mobilitazione, guerra, sommosse, gravi interruzioni dell'attività aziendale, incidenti, conflitti di lavoro, ritardi o consegne difettose delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti o di componenti essenziali, provvedimenti od omissioni delle autorità nonché eventi naturali;
- c) qualora l'Acquirente o terzi siano in ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di loro competenza oppure siano inadempienti rispetto ai propri obblighi contrattuali, in particolare qualora l'Acquirente non rispetti le condizioni di pagamento.

10°4 L'Acquirente ha il diritto di richiedere un'indennità per ritardo nella consegna qualora il ritardo sia imputabile a SCHENK e l'Acquirente sia in grado di dimostrare di aver subito un danno quale conseguenza diretta di tale ritardo. Qualora SCHENK ponga rimedio al ritardo mediante una consegna sostitutiva, il diritto dell'Acquirente a richiedere un'indennità per ritardo si estingue.

10°5 L'indennità per ritardo ammonta, per ogni settimana intera di ritardo, a un massimo dello 0,5% del prezzo contrattuale relativo alla parte della fornitura consegnata in ritardo, fermo restando che l'importo complessivo dell'indennità non potrà in alcun caso superare il 5% di tale prezzo contrattuale. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad alcuna indennità.

10. Termini di consegna

- 10°6 Una volta raggiunto l'importo massimo dell'indennità per ritardo, l'Acquirente dovrà concedere a SCHENK, per iscritto, un congruo termine supplementare per l'adempimento. Qualora tale termine supplementare non venga rispettato per cause imputabili a SCHENK, l'Acquirente avrà il diritto di rifiutare la parte della fornitura consegnata in ritardo. Qualora l'accettazione parziale della fornitura non sia per lui economicamente ragionevole, l'Acquirente avrà il diritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione degli importi già versati, contestualmente alla restituzione dei prodotti già consegnati.
- 10°7 Qualora, in luogo di un termine di consegna, sia stata concordata una data di consegna determinata, quest'ultima sarà considerata equivalente all'ultimo giorno del termine di consegna. Le disposizioni di cui ai punti da 10°1 a 10°6 si applicano per analogia.
- 10°8 In caso di ritardo nelle consegne o nell'esecuzione delle prestazioni, l'Acquirente non potrà far valere diritti o pretese diversi da quelli espressamente previsti nel presente punto 10. Tale limitazione non si applica in caso di dolo o colpa grave imputabili a SCHENK; essa si applica tuttavia anche nell'ipotesi di dolo o colpa grave delle persone ausiliarie di SCHENK.
- 11. Imballaggio**
- L'imballaggio viene fatturato separatamente da SCHENK e non viene ritirato. Qualora tuttavia l'imballaggio sia contrassegnato come proprietà di SCHENK, l'Acquirente è tenuto a restituirlo franco destino al luogo di spedizione.
- 12° Trasferimento dei benefici e dei rischi**
- 12°1 I benefici e i rischi relativi alle forniture si trasferiscono all'Acquirente al più tardi al momento dell'uscita della merce dallo stabilimento.
- 12°2 Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta dell'Acquirente oppure per cause non imputabili a SCHENK, il rischio si trasferisce all'Acquirente nel momento originariamente previsto per la consegna franco stabilimento. A partire da tale momento, le forniture saranno immagazzinate e assicurate a spese e rischio dell'Acquirente.
- 13. Spedizione, trasporto e assicurazione**
- 13.1 Eventuali richieste particolari riguardanti la spedizione, il trasporto o l'assicurazione devono essere comunicate tempestivamente a SCHENK. Il trasporto avviene a spese e rischio dell'Acquirente.
Eventuali contestazioni relative alla spedizione o al trasporto dovranno essere presentate dall'Acquirente direttamente all'ultimo vettore immediatamente dopo il ricevimento della merce o dei documenti di trasporto.
- 13°2 L'assicurazione contro qualsiasi tipo di danno è a carico dell'Acquirente.
- 14° Verifica e accettazione delle forniture e delle prestazioni**
- 14°1 SCHENK eseguirà, secondo la normale prassi, un controllo delle forniture e delle prestazioni prima della spedizione. Eventuali verifiche aggiuntive richieste dall'Acquirente dovranno essere concordate separatamente e saranno a suo carico.
- 14°2 L'Acquirente è tenuto a esaminare le forniture e le prestazioni entro un termine ragionevole e a comunicare immediatamente per iscritto a SCHENK eventuali difetti. In mancanza di tale comunicazione, le forniture e le prestazioni si considerano accettate.
- 14°3 SCHENK provvederà ad eliminare nel più breve tempo possibile i difetti notificati ai sensi del punto 14°2. L'Acquirente dovrà concedere a SCHENK la possibilità di effettuare tali interventi. Una volta eliminati i difetti, su richiesta dell'Acquirente o di SCHENK, verrà effettuato un collaudo come da punto 14.4.
- 14.4 L'esecuzione del collaudo e le relative condizioni devono essere oggetto di uno specifico accordo, fatto salvo quanto specificato al punto 14°3. Salvo diverso accordo:
- SCHENK informerà tempestivamente l'Acquirente affinché possa partecipare personalmente o tramite un proprio rappresentante.
 - verrà redatto un verbale di collaudo, sottoscritto da entrambe le parti o dai rispettivi rappresentanti; nel verbale sarà indicato se il collaudo è stato accettato, accettato con riserva oppure rifiutato. Nel caso di accettazione con riserva o rifiuto, tutti i difetti contestati dovranno essere descritti singolarmente. Difetti di lieve entità, che non compromettono in misura sostanziale la funzionalità delle forniture o delle prestazioni, non autorizzano l'Acquirente a rifiutare il collaudo né la sottoscrizione del verbale. SCHENK provvederà tempestivamente alla loro eliminazione.
 - Qualora emergano difformità rilevanti rispetto all'Acquirente oppure gravi difetti, l'Acquirente concederà a SCHENK un congruo termine per eliminarli. Successivamente sarà effettuato un nuovo collaudo. Se anche in tale occasione dovessero permanere difformità sostanziali o gravi difetti, l'Acquirente potrà richiedere la riduzione del prezzo, un indennizzo o altre prestazioni eventualmente concordate; qualora i difetti siano tali da non poter essere eliminati entro un termine ragionevole e rendano le forniture inu-

- tilizzabili o utilizzabili solo in misura considerevolmente ridotta rispetto alla destinazione dichiarata, l'Acquirente avrà diritto di rifiutare la parte difettosa della fornitura oppure, se un'accettazione parziale risulti economicamente irragionevole, di recedere dal Contratto. In tale ipotesi SCHENK sarà tenuta esclusivamente a rimborsare gli importi già percepiti relativamente alla parte del Contratto oggetto del recesso.
- 14°5 Il collaudo si considera comunque effettuato:
- se non può essere eseguito alla data prevista per cause non imputabili a SCHENK;
 - se l'Acquirente rifiuta l'accettazione senza averne diritto;
 - se l'Acquirente rifiuta di firmare il verbale di collaudo redatto come da punto 14.4;
 - dal momento in cui l'Acquirente inizia a utilizzare le forniture o le prestazioni.
- 14°6 Per qualsiasi difetto delle forniture o delle prestazioni, l'Acquirente potrà far valere esclusivamente i diritti espressamente previsti dai punti 14.4 e 15 *Garanzia e responsabilità per vizi*.
- 15. Garanzia e responsabilità per vizi**
- 15.1 Durata della garanzia Generale:
Il periodo di garanzia è di 12 (dodici) mesi. Esso decorre dalla spedizione delle forniture dallo stabilimento o dalla data del collaudo eventualmente concordato, oppure, se SCHENK si occupa anche del montaggio, dal completamento dello stesso. Qualora spedizione, collaudo o montaggio siano ritardati per cause non imputabili a SCHENK, la garanzia scade comunque entro 18 mesi dalla comunicazione di disponibilità alla spedizione.
- Per i componenti sostituiti o riparati, il periodo di garanzia ricomincia a decorrere e ha una durata di 6 (sei) mesi a partire dalla sostituzione, dal completamento della riparazione o dal collaudo, fermo restando che esso non potrà in alcun caso protrarsi oltre la scadenza di un termine pari al doppio del periodo di garanzia previsto al paragrafo precedente.
- La garanzia decade anticipatamente se l'Acquirente o terzi effettuano modifiche o riparazioni non autorizzate o se l'Acquirente, dopo la comparsa di un difetto, non adotta immediatamente tutte le misure ragionevoli per limitare il danno o non consente a SCHENK di eliminare il difetto.
- SCHENK non garantisce l'idoneità dei prodotti per uno specifico scopo o la commerciabilità dei prodotti né l'assenza di violazioni di diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi.
- 15°2 Garanzia per le colonnine di rifornimento
Per le colonnine di rifornimento offerte o vendute da SCHENK è prevista una garanzia di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di manodopera, tempo di viaggio e materiale. Fanno eccezione le colonnine GPL (LPG), per le quali si applica la garanzia ordinaria di 12 (dodici) mesi.
- Per i ricambi, i componenti nuovi sono coperti da una garanzia di 12 (dodici) mesi (comprensiva di manodopera, tempo di viaggio e materiale.), mentre i componenti rigenerati/sostitutivi da una garanzia di 6 (sei) mesi (comprensiva di manodopera, tempo di viaggio e materiale).
- Durante il periodo di garanzia gli interventi di assistenza alle colonnine di rifornimento possono essere effettuati esclusivamente da SCHENK o da aziende autorizzate. In caso contrario ogni diritto di garanzia decade. In via generale, si precisa che gli interventi di assistenza sui prodotti costituiti da colonnine di rifornimento vendute e fornite da SCHENK possono essere eseguiti esclusivamente da imprese specializzate in possesso della necessaria formazione tecnica.
- Sono inoltre esclusi dalla garanzia, tra l'altro:
- la sostituzione di pistole di erogazione, tubi flessibili, filtri, sistemi di illuminazione e altri componenti soggetti a usura;
 - lo spostamento di impianti e sistemi, sia a seguito di modifiche locali presso il sito di installazione sia in conseguenza del loro trasferimento all'interno della rete del medesimo sito;
 - tutti gli oneri e le tariffe, quali le spese di verifica metrologica per nuovi impianti, le tasse e gli altri diritti amministrativi, nella misura in cui non riguardino l'omologazione del sistema (CEM, MID), nonché, salvo diversa previsione in un contratto aggiuntivo, i controlli metrologici, le spese di verifica, gli altri oneri amministrativi e le regolazioni che non si rendano necessarie a seguito di interventi di riparazione;
 - i pezzi di ricambio che il fornitore ha ritirato dalla produzione oppure che non possono più essere reperiti a condizioni di mercato;
 - la sostituzione (smantellamento e rimpiazzo) e l'ampliamento (upgrade) derivanti dalla sostituzione automatica di componenti ritirati dalla produzione, qualora tali interventi siano effettuati al di fuori delle operazioni di manutenzione;
 - le modifiche rese necessarie da esigenze specifiche del gestore, da prescrizioni delle autorità o da altri requisiti analoghi;
 - tutti i materiali di consumo, che devono essere acquistati separatamente presso SCHENK.
 - la formazione del personale del Cliente e delle relative sedi, salvo che sia stata espressamente commissionata a SCHENK quale corso di formazione separato;

- i beni la cui sostituzione non richiede competenze specialistiche o non presenta implicazioni in materia di salute, sicurezza, ambiente e qualità (HSEQ) possono essere spediti al Cliente per l'installazione in proprio, purché non sia già previsto un intervento di assistenza;
- SCHENK si impegna a utilizzare parti di ricambio e componenti sostitutivi di qualità almeno equivalente. Non è tuttavia garantito né assicurato il costante aggiornamento dei gruppi costruttivi mediante la loro sostituzione con componenti di qualità o prestazioni superiori;
- la sostituzione di involucri, rivestimenti e/o pannelli di copertura, nonché dei vetri;
- i gruppi di continuità (UPS) o gli stabilizzatori (alimentazione elettrica degli erogatori di carburante).

15°3 Responsabilità per difetti di materiale, progettazione ed esecuzione

Su richiesta scritta dell'Acquirente, SCHENK si impegna, a propria discrezione, a riparare o sostituire tempestivamente tutte le parti che, entro la scadenza del periodo di garanzia, risultino difettose o inutilizzabili a causa di difetti dei materiali, errori di progettazione o difetti di fabbricazione. Le parti sostituite diventano proprietà di SCHENK, salvo rinuncia espressa. Le spese sostenute presso lo stabilimento SCHENK sono a carico di quest'ultima. Qualora la riparazione non possa essere effettuata presso lo stabilimento di SCHENK, i costi ad essa connessi che eccedano le consuete spese di trasporto, di personale, di viaggio e di soggiorno, nonché i costi di smontaggio e rimontaggio delle parti difettose, saranno a carico dell'Acquirente.

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, SCHENK non risponde di alcun difetto derivante da prove ambientali o di sollecitazione elettrica, da un uso improprio, dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale d'uso, da negligenza, da un'installazione non corretta, da un incidente oppure da riparazioni, modifiche, alterazioni, immagazzinamento, trasporto o manipolazione eseguiti in modo non conforme alle regole dell'arte. Parimenti, SCHENK non risponde qualora il difetto comporti soltanto un pregiudizio irrilevante dell'idoneità all'uso del bene.

15.4 Responsabilità per caratteristiche garantite

Per caratteristiche garantite si intendono esclusivamente quelle espressamente indicate come tali nella conferma d'ordine o nelle specifiche tecniche. La garanzia relativa a tali caratteristiche è valida fino alla scadenza del periodo di garanzia. Qualora sia stato convenuto un collaudo, la garanzia si considera adempiuta

se, in tale sede, viene dimostrata la presenza delle caratteristiche garantite.

Qualora le caratteristiche garantite non risultino presenti, o lo siano solo parzialmente, l'Acquirente avrà innanzitutto diritto a ottenere da SCHENK la tempestiva eliminazione del difetto, concedendole il tempo e le condizioni necessari per intervenire.

Qualora la riparazione non abbia esito positivo o lo abbia soltanto parzialmente, l'Acquirente avrà diritto all'indennizzo eventualmente concordato oppure, in mancanza di specifico accordo, a un'adeguata riduzione del prezzo. Qualora il difetto sia di tale gravità da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e renda le forniture o le prestazioni inutilizzabili o utilizzabili solo in misura notevolmente ridotta rispetto alla destinazione dichiarata, l'Acquirente avrà diritto di rifiutare la parte difettosa della fornitura oppure, qualora un'accettazione parziale risulti economicamente irragionevole, di recedere dal Contratto. In tale ipotesi SCHENK sarà tenuta esclusivamente a rimborsare gli importi già percepiti relativamente alla parte del Contratto oggetto del recesso.

15°5 Esclusioni della garanzia e della responsabilità per vizi

Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità di SCHENK tutti i danni che non siano dimostrabilmente riconducibili a difetti di materiale, progettazione o fabbricazione, quali, a titolo esemplificativo: normale usura, manutenzione inadeguata, mancato rispetto delle istruzioni operative, utilizzo eccessivo, impiego di materiali o mezzi d'esercizio non idonei, effetti chimici o elettrolitici, lavori di costruzione o montaggio non eseguiti da SCHENK, qualsiasi altra causa non imputabile a SCHENK.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia i guasti derivanti da:

- forza maggiore (fulmini, incendi, alluvioni, calamità naturali ecc.); vedere a tal fine anche il punto 6;
- utilizzo improprio o negligente da parte dell'Acquirente, dell'operatore o dei rispettivi clienti, nonché danni dovuti a un utilizzo errato o al mancato rispetto dell'obbligo di accuratezza da parte dell'operatore o dei suoi clienti;
- danni causati da terzi (incidenti, atti vandalici, furti, errori di manovra, problemi di alimentazione elettrica ecc.);
- problemi tecnici relativi all'ambiente in cui opera l'impianto fornito da SCHENK (ad esempio rete elettrica, sistemi di gestione della stazione di servizio ecc.).

È esclusa qualsiasi responsabilità di SCHENK per danni consequenziali, diretti o indiretti, indipendentemente dal fondamento giuridico della relativa pretesa. In particolare sono esclusi: perdite di produzione, perdite economiche, mancati ricavi, maggiori costi sostenuti dall'Acquirente, pretese avanzate da terzi, mancato guadagno, qualsiasi altro danno indiretto o conseguente. SCHENK non risponde inoltre

- qualora, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di eseguire tempestivamente gli interventi di assistenza o ripristino.
- L'Acquirente prende altresì atto che l'impiego di sistemi elettronici hardware e software, nonché il collegamento di periferiche esterne, può determinare anomalie imprevedibili. SCHENK non garantisce pertanto che i prodotti forniti possano funzionare ininterrottamente, senza errori o senza interruzioni operative, o in base alle disposizioni del Cliente, né che la correzione di un difetto software escluda la comparsa di ulteriori anomalie.
- L'Acquirente dichiara espressamente di accettare tali condizioni.
- 15°6 Le prestazioni relative all'assistenza tecnica, alla manutenzione e alle verifiche durante il funzionamento dell'impianto saranno disciplinate mediante separati contratti di assistenza e manutenzione. Gli aggiornamenti software, gli upgrade e le estensioni funzionali saranno disciplinati mediante specifici contratti di rilascio (Release Agreements).
- 15°7 Forniture e prestazioni di subfornitori
Per i prodotti o le prestazioni di subfornitori espressamente indicati dall'Acquirente, SCHENK presta garanzia esclusivamente nei limiti della garanzia concessa dai rispettivi subfornitori.
- 15.8 Esclusività dei rimedi in garanzia
Per difetti di materiale, progettazione, fabbricazione o per mancanza delle caratteristiche garantite, potrà l'Acquirente far valere esclusivamente i diritti previsti ai punti da 15.1 a 15°7.
- 15.9 Responsabilità per obblighi accessori
SCHENK risponde di pretese derivanti da consulenza inesatta o dalla violazione di obblighi accessori esclusivamente nei casi di dolo o colpa grave.
- 16°1 In tutti i casi di adempimento inesatto o di mancato adempimento non espressamente disciplinati nelle presenti Condizioni, in particolare qualora SCHENK inizi senza giustificato motivo l'esecuzione delle forniture o delle prestazioni con un ritardo tale da non rendere più prevedibile il loro completamento entro i termini previsti, qualora sia con certezza prevedibile un'esecuzione contraria al contratto imputabile a SCHENK oppure qualora le forniture o le prestazioni siano state eseguite da SCHENK in modo non conforme al contratto per causa ad essa imputabile, l'Acquirente ha il diritto di assegnare a SCHENK, per le forniture o le prestazioni interessate, un congruo termine suppletorio, con comminatoria di recesso dal contratto in caso di inutile decorso del termine. Qualora tale termine decorra inutilmente per colpa di SCHENK, l'Acquirente potrà recedere dal Contratto limitatamente alle forniture o prestazioni interessate e ottenere la restituzione della parte del corrispettivo già versata.
- 16°2 In tal caso, per quanto concerne l'eventuale diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno e l'esclusione di ogni ulteriore responsabilità, trovano applicazione le disposizioni di 18° e 15°5. Il diritto al risarcimento del danno è limitato al 10% del prezzo contrattuale delle forniture e delle prestazioni oggetto del recesso.
- 17° **Scioglimento del contratto da parte di SCHENK**
Qualora eventi imprevedibili modifichino in modo sostanziale il contenuto o il significato economico delle forniture oppure incidano significativamente sull'attività di SCHENK, o qualora l'esecuzione divenga successivamente impossibile, il Contratto sarà adeguato in misura ragionevole. Qualora ciò non sia economicamente sostenibile, SCHENK avrà diritto di sciogliere il Contratto, totalmente o parzialmente.
Qualora SCHENK intenda avvalersi della facoltà di scioglimento del contratto, è tenuta a darne comunicazione all'Acquirente senza indugio non appena abbia preso conoscenza della portata dell'evento, anche nel caso in cui sia stata inizialmente concordata una proroga del termine di consegna. In caso di scioglimento del contratto, SCHENK ha diritto al corrispettivo delle forniture e delle prestazioni già eseguite. L'Acquirente non ha diritto ad alcun risarcimento del danno derivante da tale scioglimento.
- 16° **Adempimento inesatto, mancato adempimento e relative conseguenze**

- 18° **Esclusione di ulteriori responsabilità di SCHENK**

18°1 Tutti i casi di violazione contrattuale e le relative conseguenze giuridiche, nonché tutte le richieste di risarcimento dell'Acquirente, indipendentemente dal motivo giuridico sul quale si fondano, sono disciplinati in via esclusiva dalle presenti Condizioni. Sono in particolare esclusi tutti i diritti non espressamente previsti alle presenti Condizioni, segnatamente i diritti al risarcimento del danno, alla riduzione del prezzo, allo scioglimento del contratto o al recesso dal contratto. In nessun caso l'Acquirente ha diritto al risarcimento dei danni che non siano insorti direttamente sull'oggetto della fornitura, quali, in particolare, perdite di produzione, perdite di utilizzo, perdita di commesse, mancato guadagno, nonché altri danni diretti o indiretti.

18°2 Il presente esonero da responsabilità non si applica in caso di dolo o colpa grave di SCHENK; esso si applica tuttavia anche agli atti dolosi o gravemente colposi delle persone ausiliarie di SCHENK.

18°3 Per il resto, il presente esonero da responsabilità non trova applicazione nella misura in cui sia incompatibile con disposizioni di diritto imperativo.

19. Diritto di regresso di SCHENK

Qualora, per azioni od omissioni dell'Acquirente o delle persone ausiliarie vengano causati danni a persone o beni di terzi e SCHENK venga chiamata a risponderne, quest'ultima avrà diritto di rivalersi integralmente sull'Acquirente.

20. Riservatezza

L'Acquirente riconosce che tutte le informazioni tecniche, economiche e finanziarie ricevute da SCHENK o dalle società del suo gruppo costituiscono informazioni riservate di SCHENK e delle società del suo gruppo. Esse non potranno essere divulgate a terzi e potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità previste dal Contratto.

21. Montaggio

Qualora SCHENK assuma anche l'esecuzione o la supervisione del montaggio, troveranno applicazione le Condizioni generali di montaggio di SCHENK.

22. Protezione dei dati

SCHENK e l'Acquirente si impegnano a rispettare tutte le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali e ad adottare le necessarie misure tecniche e organizzative per garantirne la sicurezza.

23. Foro competente e legge applicabile

23°1 Il foro competente per tutte le controversie è quello della sede di SCHENK.

SCHENK si riserva tuttavia il diritto di promuovere azioni giudiziarie anche presso il foro competente dell'Acquirente.

23°2 Il rapporto contrattuale è disciplinato dal diritto materiale svizzero.